



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Considerazioni Confapi sull'applicazione della Plastic Tax

Roma, 23 settembre 2020

Alcuni dei punti che Confapi ritiene necessario approfondire:

1) Definizione di Manufatti con singolo impiego (MACSI)

La definizione riportata nella Legge di Bilancio può lasciare adito ad interpretazioni non sempre corrette. Per far fronte a tale problematica si propone di riportare in allegato l'elenco riportato nell'Allegato alla Direttiva (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019. Da definire anche l'applicazione anche a dispositivi realizzati **anche solo con "impiego parziale"** delle plastiche costituenti i MACSI definendo in che termini si applichi il contributo. Altra definizione che crea dubbi in merito all'applicazione è il **concetto di "semilavorato", costituito anche solo con "impiego parziale" di MACSI.**

Più in generale, si ritiene debba essere individuato un meccanismo di qualificazione delle scelte progettuali sui vari manufatti che possa consentire una **univoca valutazione delle caratteristiche tecnico e realizzative che possano determinare la possibilità di più utilizzi per i manufatti** stessi, evidenziando come **tale fattispecie non possa ricorrere unicamente nel caso in cui il manufatto in esame deperisca, si guasti o diventi in ogni caso inservibile dopo il primo utilizzo.**

2) Inserimento di riferimenti tecnici oggettivi come per gli imballaggi compostabili anche per quelli derivanti da plastica riciclata o da scarti di produzione (sottoprodotto)

Si propone di inserire un riferimento puntuale ed esplicito al rispetto delle norme tecniche UNI 10667 già utilizzata in altri ambiti normativi relativi alla gestione delle materie prime secondarie plastiche. L'incentivazione del mercato della **"materia prima secondaria" o cessazione di qualifica di rifiuto (End of Waste) o sottoprodotti da attività industriali (scarti di lavorazione) si**

ritengano debbano essere casistiche per l'esenzione dell'applicazione della Plastic Tax.

Qualora la riciclabilità del materiale non sia autocertificabile dal produttore ma solo da soggetto terzo indipendente questo rappresenterebbe un costo aggiuntivo di certificazione terza, ad oggi non sostenibile in particolare per le PMI.

3) **Semplificazione delle modalità di individuazione del soggetto obbligato al versamento e degli eventuali recuperi del credito per esportazioni e delle tempistiche**

Si chiede di prevedere una imposizione solo sul bene finito e non sui prodotti semilavorati o materia prima. **Si richiede di semplificare l'onere burocratico ed amministrativo riducendo la compilazione di modulistica in particolare di tipo cartaceo, privilegiando le autocertificazioni e dichiarazioni di atto notorio e la previsione di procedure forfettizzate per i piccoli volumi, aumentando il limite minimo di versamento dagli attuali 10 € ai 100 € come attualmente previsto dal Sistema CONAI.**

4) **Il periodismo di dichiarazione dei contributi si ritiene non si debba vincolare esclusivamente ad una scadenza "trimestrale"**

Si richiede, come per esempio previsto dal Sistema CONAI, variabile in funzione degli importi da versare da una frequenza mensile sino ad una frequenza annuale per fasce di dichiarazioni.

5) **Gradualità di applicazione degli obblighi normativi**

Anche in ragione della recente approvazione di un meccanismo "similare" di applicazione della "Plastic Tax" Europea, **il periodo intercorrente tra la definitiva entrata in vigore della norma europea e la prima applicazione della norma italiana potrebbe essere utilizzata per un approfondimento e**

studio di dettaglio di impatto economico o comunque una entrata in vigore “pilota” senza applicazione di sanzioni.

6) Revisione del meccanismo delle sanzioni

Si chiede una generale revisione sia per quanto attiene gli importi economici in gioco sia per quanto attiene le modalità di applicazione della (sanzione di importo non inferiore a 500 fino a 5000 €). **Le sanzioni devono essere proporzionate alla eventuale mancanza e non sproporzionate rispetto all’eventuale carenza spesso di natura formale e non sostanziale (es. tardiva comunicazione o incompleta).**